

(N. 1248)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

col Ministro della Marina Mercantile

(CASSIANI)

e col Ministro del Bilancio

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1955

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni concluse in Washington il 30 marzo 1955 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America:

- a) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito;
 - b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni.
-

ONOREVOLI SENATORI. — Le Convenzioni firmate il 30 marzo 1955 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, che si propongono di evitare la c. d. doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulle successioni, si ispirano agli accordi generali bilaterali già esistenti con altri Paesi.

I negoziati sono stati laboriosi per la diversità dei sistemi tributari vigenti nei due Paesi: infatti, com'è noto, quello americano è a base personale, mentre il nostro è, invece, a base reale; i risultati conseguiti sono soddisfacenti e costituiscono un ulteriore passo verso l'auspicato regime internazionale di libero movimento dei beni, dei capitali e delle persone.

Con la Convenzione in materia di imposte sul reddito si mira, tra l'altro, ad abolire ogni gravame: 1) sui proventi che le Società nazionali di navigazione aerea e marittima traggono negli Stati Uniti d'America dalla gestione di aeromobili e di navi immatricolati in Italia (articolo 5); 2) sui proventi che gli autori italiani ricevono dalla concessione del diritto all'uso delle loro opere in America (articolo 8); 3) sui canoni e proventi che derivano ai nostri industriali dal noleggio e dalla vendita di pellicole cinematografiche negli Stati Uniti, sempre che essi non abbiano costituito in America una organizzazione permanente (articolo 8).

L'articolo 1 determina il campo tributario di applicazione dell'accordo, e cioè, per l'America, l'imposta federale sul reddito, incluse le soprattasse; per l'Italia, le imposte fondiaria, fabbricati, ricchezza mobile, reddito agrario e complementare generale progressiva sul reddito.

L'articolo 3 prevede l'esenzione dei profitti industriali e commerciali derivanti alle imprese di uno dei due Stati, a meno che esse svolgano attività nell'altro Stato mediante un'organizzazione permanente ivi situata.

Particolare importanza riveste l'articolo 7 che si riferisce ai dividendi. Gli Stati Uniti si impegnano a ridurre l'aliquota minima del 30 per cento alla metà, mentre l'Italia si impegna a sua volta a non eccedere, nell'applicazione dell'imposta complementare, la stessa aliquota del 15 per cento. Questa aliquota rimane ferma anche nel caso che da noi venisse istituita una imposta speciale sui dividendi, ma è ridotta al 5 per cento (paragrafo 2 citato articolo 7)

nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una Società che disponga del 95 per cento dei voti della Società che li paga, a condizione peraltro che non oltre il 25 per cento del reddito lordo della Società sia costituito da dividendi ed interessi diversi da quelli ricevuti da proprie società sussidiarie.

Ne risulta che i dividendi pagati da una Società italiana ad imprese od enti americani sono percepiti liberi da ogni imposta nazionale, mentre quelli pagati da Società americane a imprese o enti italiani sono percepiti con una decurtazione del 15 per cento per l'imposta americana su essi applicata.

Per gli interessi si è convenuto all'articolo 15 di dedurre dall'imposta dovuta in ciascun Stato il tributo pagato sugli interessi nell'altro Stato, ogni qualvolta il primo Stato intenda far concorrere con i redditi prodotti nel suo territorio anche gli interessi provenienti dal secondo Stato.

Nella Convenzione si è tenuto poi conto della nuova imposta sulle società che, com'è noto, è commisurata al capitale e al patrimonio delle società nazionali ed estere. Si è stabilito (articolo 6) di assoggettare al tributo le società americane soltanto per la parte commisurata al patrimonio destinato o impiegato in Italia per lo svolgimento della loro attività.

All'articolo 10 è stabilita l'esenzione dei salari, stipendi e pensioni pagati da uno dei due Stati a persone che non siano cittadini dell'altro Stato.

Gli articoli 12 e 13 mirano a favorire i rapporti culturali fra i due Stati e lo scambio di professori e studenti, esentando da ogni tributo le somme ricevute da insegnanti a titolo di compenso, per un periodo non superiore a due anni, e le somme ricevute da studenti per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

Per combattere le evasioni fiscali, all'articolo 13, è previsto, fra l'altro, che i due Stati contraenti si scambieranno le informazioni utili a tale scopo.

L'Accordo entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno solare, in cui avrà luogo lo scambio delle ratifiche.

* * *

La Convenzione relativa alle imposte sulle successioni si applica all'imposta federale sulle successioni (*Federal estate tax*) e a quelle ita-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

liane sulle successioni e sull'asse ereditario globale netto. È prevista l'estensione dell'Accordo ad ogni altra imposta di carattere sostanzialmente analoga che eventualmente fosse istituita dopo la sua firma.

Di particolare importanza è l'articolo 3 che determina le modalità di applicazione delle imposte di successione nei confronti degli eredi di persona che al tempo della morte era cittadina o era domiciliata in uno degli Stati contraenti. In correlazione l'articolo 5 prevede che lo Stato il quale applica l'imposta concederà una detrazione per l'ammontare dell'imposta applicata dall'altro Stato per i beni situati

in tale altro Stato ed inclusi, ai fini della tassazione, da entrambi gli Stati, ma per un ammontare non eccedente la quota dell'imposta applicabile attribuibile a tali beni. Ogni rimborso di imposta non darà luogo a corresponsione di interessi.

La Convenzione avrà effetto dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà applicabile alle successioni ereditarie apertesi in tale giorno e successivamente.

* * *

In data 3 agosto 1955, le Convenzioni in parola sono state ratificate dal Senato americano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) la Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sul reddito, conclusa a Washington il 30 marzo 1955;

b) la Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sulle successioni, conclusa a Washington il 30 marzo 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità rispettivamente al disposto degli articoli XXI e XI delle Convenzioni stesse.

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI D'AMERICA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE
LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA D'IMPOSTE SUL REDDITO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, desiderando di concludere una Convenzione allo scopo di evitare le doppie imposizioni e le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno, a tale scopo, nominato come loro rappresentanti:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Gaetano MARTINO, *Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana*;

ed

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:

John FOSTER DULLES, *Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America*;

i quali, essendosi scambiate le rispettive credenziali ed avendole trovate in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Le imposte cui la presente Convenzione si riferisce sono:

- a) per quanto riguarda gli Stati Uniti:
l'imposta federale sul reddito, incluse le sopratasse;
- b) per quanto riguarda l'Italia:
 - 1) l'imposta sul reddito dei terreni;
 - 2) l'imposta sul reddito dei fabbricati;
 - 3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
 - 4) l'imposta sui redditi agrari;
 - 5) l'imposta complementare progressiva sul reddito.

Articolo II

1. Ai fini di questa Convenzione:

- a) il termine « Stati Uniti » significa gli Stati Uniti di America e, quando è usato in senso geografico, include soltanto gli Stati, i Territori dell'Alaska e delle Hawaii ed il Distretto di Columbia;
- b) il termine « Italia » significa la Repubblica Italiana;
- c) il termine « organizzazione permanente » comprende le succursali, gli uffici, gli stabilimenti, i magazzini o altri luoghi stabili di

affari, ma non comprende l'uso occasionale e temporaneo di un semplice luogo di deposito, nè una agenzia, salvo che l'agente abbia ed eserciti un potere generale di negoziare e concludere contratti per conto della impresa o abbia un deposito di merci per la regolare esecuzione degli ordini per conto dell'impresa. Non si considera che una impresa di uno dei due Stati contraenti abbia una organizzazione permanente nell'altro Stato per il solo fatto che l'impresa compia affari in questo secondo Stato per mezzo di un commissionario *bona fide*, di un mediatore o di un curatore che operino nell'ambito della loro normale attività. Il mantenimento di un luogo stabile di affari nel territorio di uno degli Stati contraenti da parte di una impresa dell'altro Stato, esclusivamente per l'acquisto di merci o prodotti, non costituisce, in sè e per sè, un'organizzazione permanente di tale impresa. Il fatto che una società di uno degli Stati contraenti abbia una società sussidiaria, che sia una società dell'altro Stato o che svolga un'attività commerciale o industriale nell'altro Stato, non può, in sè e per sè, far considerare la società sussidiaria come una organizzazione permanente della società madre.

d) il termine « impresa di uno degli Stati contraenti » significa, a seconda dei casi, un'impresa degli Stati Uniti o un'impresa italiana;

e) il termine « impresa » include ogni forma di attività svolta da una persona fisica, da una società di qualunque tipo o da qualunque altro ente;

f) il termine « impresa degli Stati Uniti » significa un'impresa gestita negli Stati Uniti da un residente negli Stati Uniti o da una società o altro ente degli Stati Uniti; il termine « società o altro ente degli Stati Uniti » comprende le società di qualunque tipo o gli altri enti costituiti o organizzati negli Stati Uniti o secondo la legge degli Stati Uniti o di qualunque Stato o territorio degli Stati Uniti;

g) il termine « impresa italiana » significa un'impresa gestita in Italia da un residente in Italia o da una società o altro ente italiano; il termine « Società, o altro ente italiano » comprende le società di qualunque tipo o gli altri enti costituiti o organizzati in Italia o secondo la legge italiana;

h) il termine « autorità competenti » significa, per quanto riguarda gli Stati Uniti, il « Commissioner of Internal Revenue » come autorizzato dal Segretario di Stato per il Tesoro; e, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Imposte Dirette.

2. Nell'applicazione delle clausole della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti i termini non esplicitamente definiti conservano, a meno che il contesto non richieda altrimenti, il significato che essi hanno nella legislazione fiscale di questo Stato.

Articolo III

1. Un'impresa di uno degli Stati contraenti non è soggetta ad imposta nell'altro Stato contraente per i suoi profitti industriali e commerciali, a meno che essa svolga una attività commerciale o industriale in tale altro Stato per mezzo di un'organizzazione permanente ivi situata. Se essa svolge tale attività, detto altro Stato può applicare le proprie

imposte sull'intero reddito che all'impresa deriva da fonti situate nel suo territorio.

2. Nel determinare i profitti industriali o commerciali derivanti da fonti situate in uno degli Stati contraenti ad una impresa dell'altro Stato contraente, si stabilisce che non sorgano profitti per il semplice acquisto di merci o prodotti nel primo Stato contraente da parte di tale impresa.

3. Quando un'impresa di uno degli Stati contraenti svolge un'attività commerciale o industriale nell'altro Stato contraente per mezzo di una organizzazione permanente ivi situata, sono attribuiti a tale organizzazione permanente i profitti industriali o commerciali che si ritiene potrebbero essere stati da essa ricavati se fosse stata un'impresa indipendente operante nella stessa o in simili attività, alle stesse o simili condizioni, senza alcun legame con l'impresa di cui è organizzazione permanente. I profitti così attribuiti sono considerati in conformità della legge di tale altro Stato contraente e sono accertati secondo la legge ivi vigente.

4. Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono stabilire d'accordo i criteri per la ripartizione dei profitti industriali e commerciali.

5. Nella determinazione dei profitti netti industriali e commerciali dell'organizzazione permanente sono ammesse in deduzione tutte le spese, ovunque sostenute, ragionevolmente imputabili a tale organizzazione permanente, incluse le spese amministrative, esecutive e generali, così imputabili.

Articolo IV

Quando un'impresa di uno degli Stati contraenti, per il fatto della sua partecipazione alla direzione o alla struttura finanziaria di un'impresa dell'altro Stato contraente, fa o impone a quest'ultima impresa, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, condizioni diverse da quelle che sarebbero state fatte ad un'impresa indipendente, i profitti, che normalmente avrebbero incrementato il reddito di una delle imprese in mancanza di tali condizioni, possono essere inclusi nei profitti di tale impresa e tassati in conseguenza.

Articolo V

1. Il reddito che un'impresa di uno degli Stati contraenti trae dalla gestione di navi o di aeromobili immatricolati in tale Stato sono esenti da imposizione nell'altro Stato contraente.

2. Con la presente Convenzione resta sospeso l'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti per eliminare la doppia imposizione sui profitti relativi alla navigazione marittima, concluso con scambio di note in data 10 marzo e 5 maggio 1926.

Articolo VI

Se uno degli Stati contraenti applica un'imposta commisurata al patrimonio e al reddito, un'impresa dell'altro Stato contraente

1) è soggetta a questa imposta per la parte che è commisurata al patrimonio soltanto rispetto al patrimonio destinato o impiegato nel primo Stato per lo svolgimento della sua attività, e

2) è esente da questa imposta per la parte commisurata al reddito, se l'impresa è esente dall'imposta sul reddito in base all'articolo III o articolo V della presente Convenzione.

Articolo VII

1. L'aliquota d'imposta applicata da uno degli Stati contraenti sui dividendi provenienti da fonti situate in tale Stato ad un residente, ad una società o altro ente dell'altro Stato contraente, che non abbia una organizzazione permanente nel primo Stato, non deve eccedere il 15 per cento.

2. È convenuto, tuttavia, che l'aliquota dell'imposta applicata alla fonte sui dividendi non deve eccedere il 5 per cento quando l'azionista sia una società (corporation) che controlla, direttamente o indirettamente, almeno per il 95 per cento il numero totale dei voti della società che paga il dividendo, e quando non oltre il 25 per cento del reddito lordo di questa società provenga da interessi e dividendi diversi dagli interessi e dividendi ricevuti dalle proprie società sussidiarie. Tale riduzione di aliquota al 5 per cento non si applica se la relazione tra le due società è stata costituita o è conservata essenzialmente con l'intenzione di beneficiare dell'aliquota ridotta.

3. Ciascuno degli Stati contraenti si riserva il diritto di aumentare le aliquote dell'imposta previste in questo articolo e, se uno dei due Stati aumenta tali aliquote nei confronti dei residenti o società o altri enti dell'altro Stato, ciascuno dei due Stati può far venire meno l'efficacia di questo articolo col darne notifica scritta all'altro Stato, attraverso le vie diplomatiche, entro il 30 giugno di ciascun anno solare; e in tal caso questo articolo cessa di avere effetto con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

Articolo VIII

I canoni ed i proventi che derivano, in corrispettivo della concessione del diritto all'uso di diritti di autore, di brevetti, disegni, processi e formule segrete, marchi di fabbrica e simili (inclusi in tali canoni e proventi i canoni e analoghi pagamenti relativi a pellicole cinematografiche o all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche), da fonti situate in uno degli Stati contraenti a favore di un residente o società od altro ente dell'altro Stato contraente, che non abbia una organizzazione permanente nel primo Stato, sono esenti da imposizione in tale primo Stato.

Articolo IX

1. I redditi derivanti da beni immobili (esclusi gli interessi di crediti ipotecari e di obbligazioni garantite su beni immobili) ed i canoni riscossi

per lo sfruttamento di miniere, di cave o di altre risorse naturali sono imponibili solo nello Stato contraente in cui detti beni, miniere, cave o altre risorse naturali sono situati.

2. Il residente, la società o altro ente di uno degli Stati contraenti che ricavi uno qualsiasi dei redditi sopra indicati da fonti situate nell'altro Stato contraente, può chiedere di essere assoggettato, per qualunque anno imponibile, alle imposte di detto altro Stato, su una base netta come se tale residente, società o altro ente svolgesse durante detto anno imponibile un'attività commerciale o industriale in detto altro Stato contraente mediante una organizzazione permanente ivi situata.

Articolo X

1. a) Salari, stipendi e simili retribuzioni, e pensioni pagati dagli Stati Uniti o da una loro suddivisione politica o territoriale ad una persona (che non sia un cittadino italiano o che non abbia la residenza permanente in Italia) sono esenti dalle imposte applicate in Italia;

b) salari, stipendi e simili retribuzioni, e pensioni pagati dall'Italia o da una sua suddivisione politica o territoriale ad una persona (che non sia un cittadino degli Stati Uniti o che non abbia la residenza permanente negli Stati Uniti) sono esenti dalle imposte applicate dagli Stati Uniti.

2. Le pensioni private ed i vitalizi provenienti da fonti situate in uno degli Stati contraenti a favore di individui residenti nell'altro Stato contraente sono esenti dalle imposte del primo Stato.

3. Il termine « pensioni », ai sensi di questo articolo, comprende i pagamenti periodici fatti in corrispettivo di servizi resi in passato o quale compenso per lesioni riportate.

4. Il termine « vitalizi », ai sensi di questo articolo, comprende le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure durante un determinato numero di anni, in dipendenza dell'obbligo contratto di effettuare tali pagamenti in compenso per un adeguato e pieno corrispettivo in danaro o in beni valutabili in danaro.

Articolo XI

1. I compensi per lavoro o per servizi personali, compreso l'esercizio delle professioni libere, sono tassabili solo nello Stato contraente in cui tali servizi vengono prestati.

2. Le disposizioni del paragrafo 1) sono, tuttavia, soggette alle seguenti eccezioni:

a) il residente in Italia è esente dall'imposta degli Stati Uniti sui compensi suddetti se soggiorna temporaneamente negli Stati Uniti per un periodo o per periodi di tempo non superiori in complesso a novanta giorni per anno imponibile e il compenso percepito non supera un totale di 2.000 dollari. Tuttavia, se il suo compenso è percepito per lavori o per servizi personali prestati in qualità d'impiegato oppure in virtù d'un contratto stipulato con un residente in Italia o con una società o altro ente italiano, egli è esente dall'imposta degli Stati Uniti

qualora il suo soggiorno negli Stati Uniti non superi, in complesso, i novanta giorni durante l'anno imponibile;

b) le disposizioni del paragrafo 2) a) del presente articolo si applicano, *mutatis mutandis*, al residente negli Stati Uniti per i compensi relativi ai servizi personali che sarebbero altrimenti colpiti in Italia dall'imposta sul reddito.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai redditi indicati nell'articolo X 1).

Articolo XII

Uno studente o apprendista che è residente in uno degli Stati contraenti (che non sia cittadino dell'altro Stato contraente) ma che è temporaneamente residente nell'altro Stato contraente esclusivamente allo scopo di studio o di istruzione è esente in tale altro Stato da imposta sulle somme che riceve da persona residente nel primo Stato a scopo di mantenimento, educazione e istruzione.

Articolo XIII

Il residente in uno degli Stati contraenti (che non sia cittadino dell'altro Stato contraente) che soggiorni temporaneamente nell'altro Stato contraente a scopo di insegnamento, per un periodo non superiore a due anni, in una università, una scuola o altro istituto d'istruzione nell'altro Stato contraente, è esente da imposte in tale altro Stato contraente per il compenso di detto insegnamento durante il periodo sopra indicato.

Articolo XIV

1. I dividendi e gli interessi pagati da una società (corporation) italiana ad un percipiente che non sia nè cittadino, nè residente negli Stati Uniti, nè una società o altro ente negli Stati Uniti, sono esenti da ogni imposta sul reddito da parte degli Stati Uniti.

2. I dividendi e gli interessi pagati da una società (corporation) degli Stati Uniti ad un percipiente che non sia nè un cittadino, nè un residente italiano, nè una società od altro ente italiano, sono esenti da ogni imposta sul reddito da parte dell'Italia.

Articolo XV

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

a) gli Stati Uniti, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo I della presente Convenzione nei confronti dei propri cittadini, residenti, o società o altri enti, possono, prescindendo da ogni altra norma prevista nella Convenzione stessa, includere nella base sulla quale tali imposte vengono determinate tutti i cespiti di reddito imponibile secondo le leggi fiscali degli Stati Uniti, come se questa

Convenzione non fosse entrata in vigore. Gli Stati Uniti devono, tuttavia, in conformità delle norme delle sezioni 901, 902, 903, 904 e 905 del Codice fiscale del 1954, dedurre dalle proprie imposte l'ammontare delle imposte italiane sul reddito;

b) L'Italia, nel calcolare le proprie imposte sui redditi specificate nell'articolo I della presente Convenzione nei confronti dei propri cittadini, residenti, società o altri enti, può, prescindendo da ogni altra norma prevista nella Convenzione stessa, includere nella base sulla quale tali imposte vengono determinate tutti i cespiti di reddito, come se questa Convenzione non fosse entrata in vigore. L'Italia deve, tuttavia, dedurre dalle imposte così determinate l'imposta degli Stati Uniti sul reddito derivante da fonti situate negli Stati Uniti (non esenti dall'imposta negli Stati Uniti in virtù della presente Convenzione), non costituito da dividendi, ma per un ammontare non eccedente la quota delle imposte italiane attribuibile a tale reddito (diverso dai dividendi) nella proporzione in cui il detto reddito ha concorso a formare il reddito complessivo (diverso dai dividendi) del contribuente. Per i dividendi che provengono da fonti situate negli Stati Uniti e ivi tassati, l'Italia concede una detrazione dell'8 per cento dell'ammontare di tali dividendi.

2. Le norme di questo articolo non possono essere interpretate in maniera da far venire meno le esenzioni dalle imposte italiane o degli Stati Uniti, a seconda dei casi, concesse dagli articoli XII e XIII di questa Convenzione.

Articolo XVI

Il contribuente il quale dimostri che l'azione della autorità fiscale di uno degli Stati contraenti abbia dato o darà luogo ad una doppia imposizione in contrasto con le norme della presente Convenzione, ha diritto di presentare un ricorso allo Stato di cui egli è cittadino o, se egli non sia cittadino di nessuno degli Stati contraenti, allo Stato in cui egli è residente, o, se il contribuente è una società o altro ente, allo Stato in cui è costituito o organizzato. Se il ricorso è ritenuto fondato, la competente autorità di tale Stato prenderà accordi con la competente autorità dell'altro Stato, allo scopo di evitare equamente la doppia imposizione in questione.

Articolo XVII

Le competenti autorità degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtù delle rispettive leggi fiscali) necessarie per eseguire le clausole della presente Convenzione o per prevenire frodi o per applicare le disposizioni legali contro le evasioni alle imposte cui la presente Convenzione si riferisce. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e potranno essere portate a conoscenza esclusivamente di coloro (compresi gli organi giurisdizionali) che sono interessati all'accertamento e alla riscossione delle imposte cui la presente Convenzione si applica, o ai ricorsi concernenti le imposte stesse. Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un processo industriale o commerciale.

Articolo XVIII

Ciascuno degli Stati contraenti può riscuotere le imposte, che sono oggetto di questa Convenzione, applicate dall'altro Stato contraente (come se dette imposte fossero applicate da esso stesso) in modo da impedire che le esenzioni o riduzioni di aliquota concesse in base alla presente Convenzione da tale altro Stato contraente vadano a vantaggio di persone che non abbiano diritto a tali benefici.

Articolo XIX

1. Le norme di questa Convenzione non possono essere interpretate in modo da negare o menomare in qualsiasi maniera il diritto del personale diplomatico o consolare ad altre maggiori esenzioni di cui ora benefici o che possano essergli accordate in futuro.

2. Le norme di questa Convenzione non possono essere interpretate in maniera da restringere comunque qualsiasi esenzione, detrazione dall'imponibile o dall'imposta, o altri abbuoni ora o in avvenire accordati dalle leggi di uno degli Stati contraenti nella determinazione delle proprie imposte.

3. Ove sorgessero dubbi o difficoltà circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, o la sua connessione con le Convenzioni concluse da uno degli Stati contraenti con qualsiasi altro Stato, le autorità competenti degli Stati contraenti possono risolvere il problema di mutuo accordo.

Articolo XX

Le competenti autorità dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari per interpretare ed attuare le norme della presente Convenzione e possono corrispondere direttamente tra loro per rendere effettive le clausole di essa.

Articolo XXI

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

2. La presente Convenzione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno solare in cui tale scambio avrà avuto luogo. Essa continuerà ad aver vigore per un periodo di cinque anni a partire dal 1° gennaio sopra indicato ed indefinitivamente dopo tale periodo, ma può essere fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successivo, purchè sia stata denunciata almeno sei mesi prima; in tale ipotesi, la presente Convenzione cesserà di avere efficacia dal 1° gennaio successivo alla scadenza del suddetto periodo di mesi sei.

FATTA a Washington, in doppio esemplare, in lingua italiana e inglese, avendo i due testi eguale valore, addì 30 marzo 1955.

*Per il Presidente
della Repubblica Italiana*

GAETANO MARTINO

*Per il Presidente
degli Stati Uniti d'America*

FOSTER DULLES

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI D'AMERICA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE
LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA D'IMPOSTE SULLE
SUCCESIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposta sulle successioni, hanno nominato a questo scopo come loro rispettivi plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Gaetano MARTINO, *Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana;*

ed

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:

John FOSTER DULLES, *Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America;*
i quali, essendosi scambiate le rispettive credenziali ed avendole trovate in buona e debita forma, hanno concordato i seguenti articoli:

Articolo I

1. La presente Convenzione si riferisce alle seguenti imposte applicate sui trasferimenti per causa di morte:

a) Per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America:

l'imposta federale sulle successioni (Federal estate tax), e

b) Per quanto riguarda l'Italia:

l'imposta sulle successioni e l'imposta sull'asse ereditario globale netto.

2. La presente Convenzione si estende ad ogni altra imposta sull'asse ereditario o sulle successioni, di carattere sostanzialmente analogo, applicata dall'uno o l'altro degli Stati contraenti posteriormente alla data della firma della presente Convenzione.

Articolo II

1. Ai fini della presente Convenzione:

a) Il termine « Stati Uniti » significa gli Stati Uniti d'America e, quando è usato in senso geografico, comprende soltanto gli Stati, i Territori della Alaska e delle Hawaii, e il Distretto di Columbia.

b) Il termine « Italia » significa la Repubblica Italiana.

c) Il termine « imposta » significa l'imposta federale sulle successioni applicata dagli Stati Uniti, o l'imposta sulle successioni o quella sull'asse ereditario globale netto applicate dall'Italia, come il contesto richiede.

d) Il termine « autorità competente » significa, nel caso degli Stati Uniti, il Commissioner of Internal Revenue, come autorizzato dal Segretario di Stato per il Tesoro, e, nel caso dell'Italia, il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari.

2. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti, ogni termine non altrimenti definito ha, salvo che il contesto non richieda altrimenti, il significato che esso ha secondo le leggi interne di quello Stato.

Articolo III

1. Nel caso di successione di persona che, al tempo della morte, era cittadino o era domiciliato in uno degli Stati contraenti, il luogo dove ciascuno dei seguenti beni è situato è, ai fini dell'applicazione dell'imposta e ai fini del credito previsto nell'articolo V, determinato esclusivamente secondo le seguenti regole:

a) I beni immobili sono considerati situati nel luogo in cui si trovano.

b) I beni mobili corporali (tranne quelli per i quali una apposita norma sia qui di seguito stabilita), e i biglietti di banca o la carta moneta e le altre forme di moneta riconosciute come aventi corso legale nel luogo della loro emissione, sono considerati esistenti nel luogo in cui detti beni o monete sono situati al tempo della morte o, se in transito, nel luogo di destinazione.

c) I crediti (ivi compresi le obbligazioni, i pagherò-cambiari e le cambiali-tratte) sono considerati esistenti nello Stato in cui il debitore risiede, o, se il debitore è una società nello Stato in cui o sotto le cui leggi la società è costituita o organizzata.

d) Le azioni e le partecipazioni in società (incluse le azioni e le partecipazioni in società possedute a mezzo di fiduciario, quando la proprietà beneficiaria risulti in modo evidente da atto scritto o altrimenti) sono considerate esistenti nello Stato in cui o sotto le cui leggi ciascuna società è costituita o organizzata.

e) Le navi, gli aeromobili e le relative quote sono considerati esistenti nel luogo in cui dette navi ed aeromobili sono immatricolati.

f) L'avviamento quale elemento attivo di un esercizio commerciale, industriale o professionale è considerato esistente nel luogo in cui il commercio, l'industria o la professione cui esso si riferisce sono esercitati.

g) Le patenti, i marchi di fabbrica e i disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui sono registrati o usati.

h) I diritti di autore e di esclusività, i diritti relativi a lavori artistici e scientifici, i diritti o le licenze per l'uso di qualsiasi opera, di ogni lavoro artistico e scientifico coperti da diritti d'autore, i brevetti,

i marchi di fabbrica o disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui i diritti che ne derivano possono essere esercitati.

i) Tutti i beni diversi da quelli menzionati sono considerati esistenti nello Stato nel quale il *de cuius* era domiciliato al tempo della morte.

2. Ai fini di questa Convenzione, la questione se il *de cuius*, al tempo della morte, era cittadino o era domiciliato in uno degli Stati contraenti e se il debitore vi era residente, è risolta in conformità delle leggi vigenti in tale Stato.

Articolo IV

Lo Stato contraente, che applica l'imposta nel caso di un *de cuius* il quale, al tempo della morte, non era cittadino di tale Stato e non era in esso domiciliato, ma era cittadino o era domiciliato nell'altro Stato:

a) accorda la specifica esenzione che avrebbe concesso in forza delle proprie leggi se il *de cuius* fosse stato in esso domiciliato, per un ammontare non inferiore alla proporzione nella quale il valore dei beni soggetti alla sua imposta sta al valore dei beni che sarebbero stati assoggettati alla sua imposta se il *de cuius* fosse stato in esso domiciliato; e

b) non tiene conto (eccetto ai fini del paragrafo a) di questo articolo e ai fini di qualunque altra riduzione proporzionale altrimenti prevista) dei beni situati fuori di esso, nel determinare l'aliquota e l'ammontare dell'imposta.

Articolo V

1. Lo Stato contraente, che applica l'imposta nel caso di un *de cuius* che, al tempo della morte, era in esso domiciliato o era un suo cittadino, concede sulla propria imposta (calcolata senza detrazione per l'imposta dell'altro Stato contraente) una detrazione per l'ammontare della imposta applicata dall'altro Stato contraente in relazione ai beni situati in tale altro Stato contraente e inclusi, ai fini della tassazione, da entrambi gli Stati, ma per un ammontare non eccedente la quota dell'imposta applicata attribuibile a tali beni.

2. Ai fini di quest'articolo, l'ammontare dell'imposta di ciascuno degli Stati contraenti attribuibile a qualsiasi cespite determinato, è accertato dopo aver tenuto conto di ogni riduzione applicabile o di ogni detrazione d'imposta prevista in qualunque modo, eccetto la detrazione d'imposta autorizzata da questo articolo.

3. Ogni rimborso di imposta, cui si dia luogo per effetto delle disposizioni di questo Articolo, è fatto senza corresponsione di interessi sull'ammontare rimborsato.

Articolo VI

Le competenti Autorità degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtù delle rispettive leggi fiscali) necessarie per eseguire le clausole della presente Convenzione o per prevenire frodi o per applicare disposizioni legali contro le evasioni alle imposte cui la presente Convenzione si riferisce. Le informazioni così

scambiate saranno tenute segrete e potranno essere portate a conoscenza esclusivamente di coloro (compresi gli organi giurisdizionali) che sono interessati all'accertamento e alla riscossione delle imposte cui la presente Convenzione si applica nonchè ai ricorsi concernenti le imposte stesse. Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un processo industriale o commerciale.

Articolo VII

Ciascuno degli Stati contraenti può riscuotere le imposte, che sono oggetto di questa Convenzione, applicate dall'altro Stato contraente (come se dette imposte fossero applicate da esso stesso) in modo da impedire che le detrazioni o ogni altro beneficio concesso in base alla presente Convenzione vadano a vantaggio di persone che non abbiano diritto a tali benefici.

Articolo VIII

L'Amministratore dell'eredità o gli aventi causa da essa, quando dimostrino che l'azione delle autorità fiscali di uno degli Stati contraenti abbia dato o darà luogo ad una doppia imposizione in contrasto con le disposizioni di questa Convenzione, sono autorizzati a denunciare il fatto allo Stato contraente del quale il *de cuius* era cittadino al tempo della morte o del quale l'avente causa dalla eredità è cittadino, o se il *de cuius* al tempo della morte non era cittadino di nessuno degli Stati contraenti o se l'avente causa dall'eredità non è cittadino di nessuno degli Stati contraenti, allo Stato contraente nel quale il *de cuius* era domiciliato o residente al tempo della morte o nel quale l'avente causa dall'eredità è domiciliato o residente. Se il ricorso è ritenuto fondato, l'autorità competente dell'altro Stato al quale il fatto fu denunciato, prenderà accordi con l'autorità competente dell'altro Stato contraente allo scopo di evitare equamente la doppia tassazione in questione.

Articolo IX

1. Le norme di questa Convenzione non possono essere interpretate in modo da negare o menomare in qualsiasi maniera il diritto del personale diplomatico o consolare ad altre o maggiori esenzioni di cui ora benefici o che possano essergli accordate in futuro.

2. Le norme di questa Convenzione non possono in nessun caso essere interpretate in maniera da aumentare il carico di imposta in uno qualsiasi degli Stati contraenti.

3. Ove sorgessero dubbi o difficoltà circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione o la sua connessione con le convenzioni concluse da uno degli Stati contraenti con qualsiasi altro Stato, le autorità competenti degli Stati contraenti possono risolvere il problema di mutuo accordo.

Articolo X

Le competenti Autorità dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari per interpretare ed attuare le norme della pre-

sente Convenzione e possono corrispondere direttamente tra loro per rendere effettive le clausole di essa.

Articolo XI

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

2. Essa avrà effetto dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà applicabile alle successioni ereditarie apertes in tale giorno e successivamente. Essa avrà effetto per un periodo di cinque anni a partire dalla data di scambio degli strumenti di ratifica e, dopo questo periodo, indefinitamente; ma potrà venire fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successivo, purchè sia denunciata almeno sei mesi prima. In tal caso la Convenzione cesserà di aver efficacia il primo gennaio successivo allo spirare del suddetto termine di mesi sei.

FATTA a Washington, in doppio esemplare, in lingua italiana e inglese, avendo i due testi eguale valore, addì 30 marzo 1955.

*Per il Presidente
della Repubblica Italiana*

GAETANO MARTINO

*Per il Presidente
degli Stati Uniti d'America*

FOSTER DULLES